

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO il decreto direttoriale del 15 dicembre 2014, prot. 101848, che ha stabilito che il limite medio di pay-out inferiore al 75% deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie ad estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis;

VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 20 gennaio 2021, con la quale è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata "New Sette e Mezzo", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2021;

VISTA la nota del 17 febbraio 2021, prot. RU n. 49397, con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione Giochi, valutando positivamente la proposta, ha approvato la lotteria "New Sette e Mezzo" autorizzando la produzione dei biglietti;

IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “New Sette e Mezzo”, stabilendone i criteri e le modalità di effettuazione ai sensi dell’articolo 6 della citata legge 26 marzo 1990, n. 62 e dell’articolo 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(OGGETTO)

1. E’ indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “New Sette e Mezzo”.

ARTICOLO 2

(PREZZO)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

ARTICOLO 3

(LOTTI)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 46.080.000.
2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2 per cento sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.
3. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

ARTICOLO 4

(MASSA PREMI)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 46.080.000 biglietti ammonta a euro 27.457.920,00.
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’articolo 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al punto 1.

ARTICOLO 5

(STRUTTURA PREMI)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo 46.080.000 biglietti è così composta:

IL DIRETTORE GENERALE

Numero premi	Importo dei premi in euro
48	10.000,00
192	700,00
2.880	70,00
67.200	40,00
97.920	20,00
307.200	10,00
1.044.480	7,00
3.041.280	2,00
5.529.600	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 6

(BIGLIETTI)

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato alla presente determinazione, è visionabile sui siti www.adm.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

ARTICOLO 7

(MECCANICA DI GIOCO)

1. Si devono scoprire le carte del "BANCO" e "LE TUE CARTE". Se il punteggio de "LE TUE CARTE" supera il punteggio delle carte del "BANCO", e non è superiore a 7 1/2, si vince l'importo rinvenuto sotto la scritta "PREMIO". Si deve, poi, scoprire la "CARTA BONUS": se la "CARTA BONUS" rinvenuta è uguale a una de "LE TUE CARTE" si vince l'importo rinvenuto sotto la scritta "PREMIO BONUS". Per la determinazione del punteggio delle carte l'Asso vale un punto, il Re, la Regina ed il Fante valgono mezzo punto.

ARTICOLO 8

(PAGAMENTO DELLE VINCITE)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono

IL DIRETTORE GENERALE

risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati, nei casi previsti, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicato sul sito istituzionale www.adm.gov.it.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

- a) il pagamento dei premi fino a euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;
- b) il pagamento dei premi da euro 501,00 fino a euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

3. Per le vincite superiori a euro 500,00 è trattenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

4. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 9

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Con decreto pubblicato sul sito www.adm.gov.it sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

NEW **7 e MEZZO** **Gratta e Vinci!**

BANCO **LE TUE CARTE** **CARTA BONUS**

PREMIO MASSIMO 10.000 EURO **€1,00**

ISTRUZIONI SUL RETRO

QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE
PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA 01-000 ■

Tanti premi da vincere:		
10.000 euro	40 euro	7 euro
700 euro	20 euro	2 euro
70 euro	10 euro	1 euro

ISTRUZIONI
Se la somma de "LE TUE CARTE" supera quella del "BANCO" e non fa più di 7 ½ vinci il "PREMIO". Se la "CARTA BONUS" è uguale a una de "LE TUE CARTE" vinci il "PREMIO BONUS".

VALE 1 PUNTO
VALGONO 1/2 PUNTO

3031-0000001-000 ■

18+ **Gioca SENZA Esagerare** **Lotterie Nazionali**

PAGAMENTO DEI PREMI E PROBABILITA' DI VINCITA:
Per premi da €501 fino a €10.000 (Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 192.000): presentando il biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato per richiedere la prenotazione del pagamento della vincita. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto rilasciando al giocatore apposita ricevuta.
Per premi fino a €500 (Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 10,10 esclusi i premi eguali al costo della giocata ai sensi dell'art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018): direttamente presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto.
I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali Srl. Ulteriori informazioni sono riportate nel regolamento di gioco consultabile presso il punto vendita autorizzato e nel decreto di indizione pubblicato sul sito istituzionale www.adm.gov.it

QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE
IL GIOCO D'AZZARDO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
TELEFONO VERDE NAZIONALE 800 55 88 22
PER I DISTURBI LEGATI AL GIOCO D'AZZARDO